

Provincia di Vercelli

**Istanza in data 13/07/2020, integrata in data 15/09/2020, della Società Agricola ALESSIO Luigi di Alessio Edoardo ed Elisa S.S. per licenza di attingimento d'acqua da Torrente Elvo nei Comuni di Carisio e Santhià per uso agricolo-irriguo, modificata in data 09/12/2020, secondo il parere emesso dall'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia.
Pratica n. 1163 ATT.**

Determinazione Dirigenziale n. **886** del **15/12/2020**

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Omissis

DETERMINA

per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate:

- 1) Di rilasciare ai sensi dell'art. 35 del D.P.G.R. n. 10/R del 29/07/2003 e s.m.i. alla Società Agricola ALESSIO Luigi di Alessio Edoardo ed Elisa S.S. con sede legale in Olcenengo - Via San Germano (C.F. e P. IVA 01651520023), la licenza di attingimento da Torrente Elvo nei Comuni di Carisio e Santhià, portata massima l/s 20,00 - volume massimo di m3 108.000, il prelievo verrà effettuato a mezzo di pompa Rovatti – portata l/s 40 - azionata da trattore, per uso agricolo-irriguo e più precisamente per irrigare una superficie complessiva di ha 06.39.69, i terreni irrigati nel Comune di Santhià, sono identificati al Catasto Terreni al Fg. 6 – Mapp. 42-126-127-132-136-153-154-155-156-195, mentre i terreni siti nel Comune di Carisio, sono identificati al Catasto Terreni al Fg. 33 – Mapp. 46-48-191-196-198-200-201-202-221-230-235-239-241 e al Fg. 34 - Mapp. 42-89-90-91-116* (*porzione di superficie).
- 2) Di subordinare la licenza di attingimento d'acqua di che trattasi, salvo i diritti di terzi, alle seguenti condizioni:
 - a) l'attingimento d'acqua, potrà essere saltuariamente effettuato solo nel periodo presunto tra il 15 giugno e il 15 settembre, di ogni anno compreso nella presente autorizzazione, a mezzo di pompa Rovatti che non dovrà superare la portata massima di 40 l/s;
 - b) l'acqua dovrà servire esclusivamente per uso agricolo-irriguo;
 - c) l'impianto di attingimento dovrà essere posto nella località indicata nell'elaborato tecnico allegato alla domanda di licenza del 13/07/2020;
 - d) nell'esecuzione dell'impianto di attingimento non dovranno essere intaccati gli argini né pregiudicate le difese, né potranno essere alterate le condizioni fisico-idrauliche del Torrente Elvo;
 - e) per l'aspetto idraulico, si richiamano e si adottano le prescrizioni contenute nel parere del Azienda Interregionale per il Fiume Po - AIPO - sede operativa di Casale Monf. e dell'Associazione d'Irrigazione Ovest Sesia, facenti parte integrante del presente provvedimento;
 - f) il concessionario nell'esercizio dell'attingimento si impegna a non attuare la derivazione ogni qualvolta si verificassero sia deficienze idriche che condizioni igienico-ambientali del Torrente Elvo, tali da non consentire l'uso dell'acqua, eventuali sospensioni del prelievo potranno essere richieste dall'organo competente;
 - g) il concessionario dovrà sospendere l'esercizio dell'attingimento ogni qualvolta quest'ultimo, se attuato, leda le rispettive competenze dei Canali Demaniali e delle utenze preesistenti. Tale sospensione, se necessaria, sarà imposta dal Servizio Risorse Idriche dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli mediante avviso inviato con lettera raccomandata;

- h) l'esercizio dell'attingimento dovrà, inoltre, essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. E' facoltà dell'autorità concedente eseguire idonei controlli e applicare a carico del titolare della licenza, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori. L'autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela e dal Piano di Gestione, ivi compresa una diversa modulazione temporale;
- i) il concessionario è tenuto a rendere sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi danno alle persone ed alle cose, nonché da ogni molestia, reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi in dipendenza della presente licenza;
- j) il concessionario dovrà ottenere ogni altra autorizzazione eventualmente necessaria ai sensi delle normative vigenti.

Oltre al rispetto delle suddette condizioni il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica.

Qualora le sopraindicate condizioni non vengano, in tutto od in parte, rispettate o vi siano denunce da parte delle Autorità competenti, la licenza può essere revocata, restando salva ed impregiudicata ogni altra sanzione di legge.

- 3) Di accordare la presente licenza per la durata di **TRE** anni, a decorrere dalla data del presente provvedimento.
- 4) Di stabilire che il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Piemonte di anno in anno, ed anticipatamente, l'importo corrispondente al canone annuo, aggiornato con le modalità e secondo la periodicità definita dalla legge.
- 5) Di stabilire inoltre che sono a carico del concessionario tutte le spese inerenti la presente licenza, comprese quelle per la sorveglianza da parte dell'Amministrazione Provinciale di Vercelli.

Eventuali ricorsi avverso alla presente determinazione dovranno essere proposti, da parte dei soggetti legittimati, al Tribunale competente e notificati, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Firmato: Il Dirigente Responsabile
(Dott. Piero Gaetano VANTAGGIATO)